



07/2008

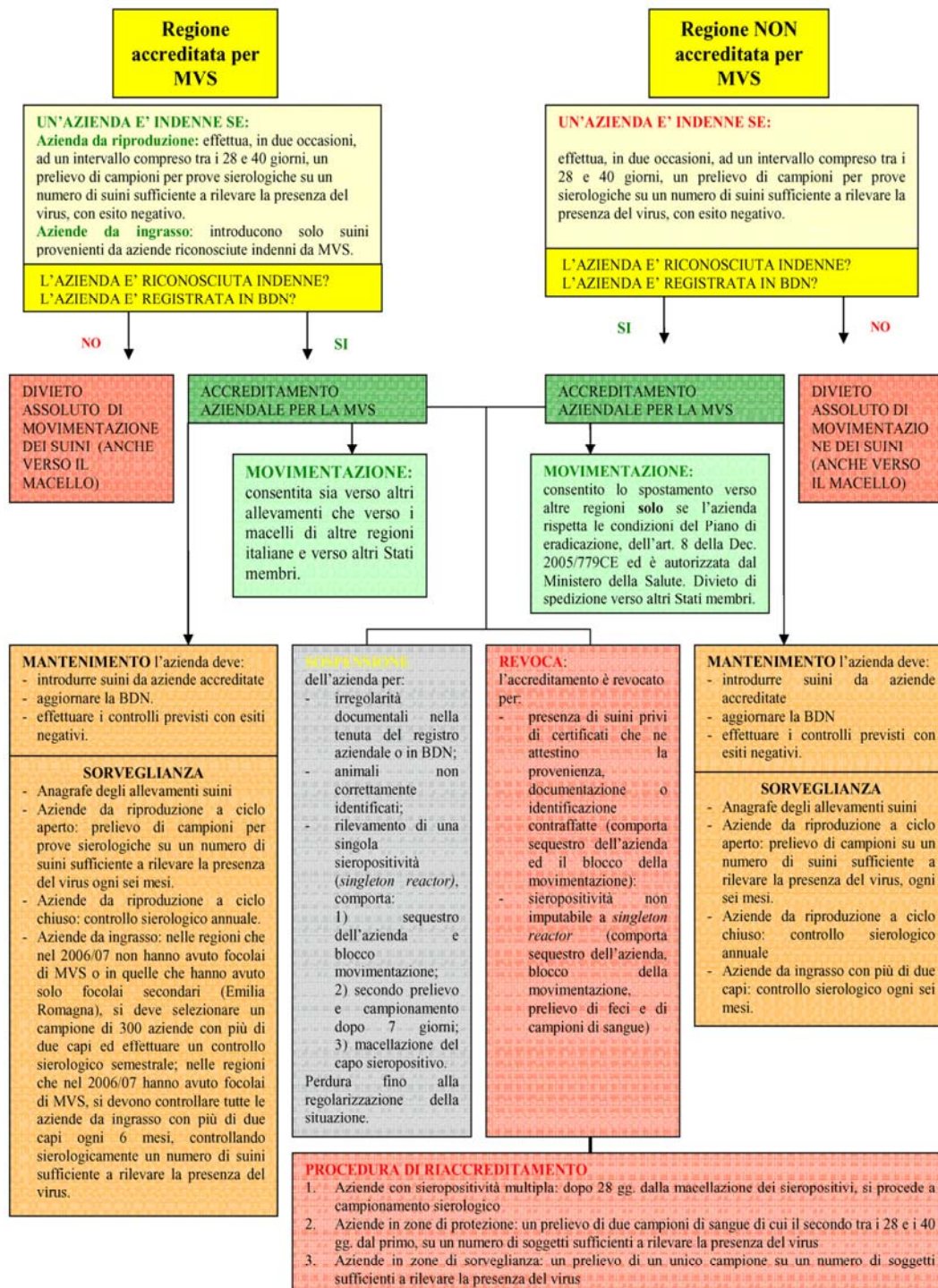
3.13.7.2

di ANAS



associazione nazionale allevatori suini

NUOVO PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA
CLASSICA- ORDINANZA MINISTERIALE 12 APRILE 2008 (G.U.R.I. 30 GIUGNO 2008, Supplemento Ordinario n. 157).



STALLE DI SOSTA

ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta.

Dotazioni minime senza le quali non è possibile commercializzare gli animali:

- 1) idonei dispositivi di lavaggio, pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi prima dell'ingresso nella stalla di sosta;
- 2) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia nella stalla di sosta.

Modalità gestionali:

- 1) la commercializzazione degli animali deve avvenire entro 30 gg dal loro acquisto;
- 2) gli scarti e gli animali da riforma non possono essere commercializzati attraverso le stalle di sosta;
- 3) dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi devono essere lavati e disinfettati (la certificazione deve essere conservata per un anno);
- 4) ogni 30 gg. deve essere fatto il vuoto sanitario. I periodi di vuoto sanitario e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati.

Campionamenti:

- 1) controllo sierologico degli animali presenti in un numero di soggetti sufficiente e rilevare la presenza del virus;
 - 2) controllo virologico su feci ambientali, da prelevare in ciascun locale di stabulazione;
- Sia nelle regioni accreditate che in quelle non accreditate, il prelievo dei campioni di sangue viene effettuato contestualmente a quello delle feci una volta al mese. In attesa degli esiti non è previsto il blocco della movimentazione.
- Alle stalle di sosta che per due volte vengano individuate come focolaio primario di MVS, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio

MOVIMENTAZIONE

I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

Il nuovo Piano, ripete le disposizioni introdotte dalle Decisioni 2005/779/CE, 2007/9/CE e 2008/297/CE, anche per quanto attiene alla sospensione e/o revoca dell'accreditamento regionale o provinciale (v. Osservatori n. 97-98 del 23/4/2007, 138 del 28/01/2008, 148-149 del 10/03/2008).

Inoltre, l'Ordinanza riporta in allegato un **elenco dei disinfettanti** attivi nei confronti del virus della MVS (allegato III) e un **elenco dettagliato delle misure di biosicurezza** da adottarsi in allevamento (v. allegato X del nuovo Piano). In tal senso, una successiva nota ministeriale del 30 giugno 2008 ha precisato che compete alle Regioni fissare le misure di biosicurezza obbligatorie per le aziende che si trovano sul loro territorio.

Chiunque non osservi le prescrizioni previste dall'Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€ circa, salvo che il fatto costituisca reato.

Il nuovo Piano rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009.